



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA  
PROVINCIA DI PADOVA

P.ZZA G. MARCONI N. 57 – TEL. 049/9579111 - Fax: 049/9539042

**Regolamento Comunale per la disciplina  
del Canone patrimoniale di concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria  
e del Canone di concessione per l'occupazione di  
aree e spazi pubblici destinati a mercati realizzati  
anche in strutture attrezzate**

(di cui ai commi 816 – 847, art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento .....	4
Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali.....	4
Articolo 3 – Tipi di occupazione .....	5
Articolo 4 - Occupazioni occasionali .....	5
Articolo 5 - Occupazioni abusive.....	6
Articolo 6 – Concessione all’occupazione .....	6
Articolo 7 - Istanza e rilascio della concessione .....	7
Articolo 8 - Obblighi del concessionario .....	7
Articolo 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro .....	8
Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	8
Articolo 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	9
Articolo 12 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione .....	9
Articolo 13 - Rinuncia della concessione.....	9
Articolo 14 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari .....	10
Articolo 15 – Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari .....	12
Articolo 16 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione .....	13
Articolo 17 – Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione .....	13
Articolo 18 – Disciplina della pubblicità sonora .....	14
Articolo 19 – Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti .....	14
Articolo 20 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità sui veicoli .....	14
Articolo 21 – Subentro nell’autorizzazione.....	14
Articolo 22 – Rinnovo, proroga e disdetta .....	15
Articolo 23 – Disdetta dell’autorizzazione .....	15
Articolo 24 – Decadenza, revoca e estinzione dell’autorizzazione .....	15
Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	16
Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari.....	16
Articolo 27 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	16
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....	17
Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	17
Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 30 - Identificazione.....	18
Articolo 31 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale .....	18
Articolo 32 - Affissione manifesti commerciale .....	18
Articolo 33 - Impianti privati per affissioni dirette .....	18
Articolo 34 - Superficie degli impianti per le affissioni.....	18
Articolo 35 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	18
CAPO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI E SENZIONI.....	19
Articolo 36 - Oggetto del canone .....	19
Articolo 37 - Ambito di applicazione del canone .....	19
Articolo 38 - Soggetto passivo.....	20
Articolo 39 - Soggetto attivo .....	20
Articolo 40 - Criteri per la graduazione e determinazione della tariffa del canone.....	20
Articolo 41 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie .....	21
Articolo 42 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa .....	21
Articolo 43 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità .....	22

Articolo 44 – Riduzioni e maggiorazioni .....	23
Articolo 45 - Esenzioni .....	23
Articolo 46 - Termini per il versamento del canone .....	25
Articolo 47 - Rateizzazioni - Rimborsi .....	26
Articolo 48 - Canone sul servizio affissioni .....	26
Articolo 49 - Tariffe, maggiorazioni, riduzioni, esenzione .....	26
CAPO V – CANONE MERCATALE .....	27
Articolo 50 - Disposizioni generali .....	27
Articolo 51 - Presupposto del canone .....	27
Articolo 52 - Funzionario Responsabile .....	27
Articolo 53 - Commercio su aree pubbliche .....	27
Articolo 54 - Commercio su aree pubbliche .....	28
Articolo 55 - Criteri per la determinazione del canone .....	28
Articolo 56 - Classificazione delle strade .....	28
Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	28
Articolo 58 - Soggetto passivo .....	29
Articolo 59 - Versamento del canone .....	29
Articolo 60 - Sospensione dell'attività' di vendita .....	29
Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva .....	29
Articolo 62 - Rimborsi .....	29
Articolo 63 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni .....	29
Articolo 64 - Attività di recupero .....	30

## TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, Dlgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bagnoli di Sopra del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito denominato "**canone**"), così come disciplinato dai commi da 816 e 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
  - l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
  - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi sottostanti e soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. E' altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
6. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.lgs 30/04/1992, n.285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

### Articolo 2 – Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
  - a) *occupazione*: la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti. L'occupazione può essere permanente o temporanea, come meglio definito al successivo articolo 3.
  - b) *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporta, per la collettività, il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
  - c) *canone*: il canone dovuto dall'occupante, da chi espone pubblicità senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
  - d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera c)

- e) *messaggio pubblicitario*: la diffusione, da chiunque effettuata, di messaggi che abbiano lo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
  - f) *mezzo pubblicitario*: è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.lgs. 285/92.

## **TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: TIPOLOGIE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.**

### ***Articolo 3 – Tipi di occupazione***

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee.
  - a) Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
  - b) Sono **temporanee** le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguarda le seguenti casistiche:
  - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
  - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
  - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
  - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
  - e) passi e accessi carrabili;
  - f) ponteggi, steccati e simili;
  - g) cartelli pubblicitari e simili;
  - h) aree per spettacoli viaggianti, occupazioni di bar, ristoranti e esercizi pubblici
  - i) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
  - j) tende, tendoni, ecc.

### **Articolo 4 - Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:
  - a) le occupazioni di non più di **16 mq** effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per le sole attività istituzionali direttamente connesse e funzionali per natura;

- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
  - d) le occupazioni di durata non superiore a otto ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e per traslochi;
  - e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
  - f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quattro ore;
  - g) le occupazioni per commercio in forma ambulante per soste fino a 120 minuti.
2. Per le occupazioni occasionali, fatte salve quelle previste alla lettera g) per le quali si rinvia al Piano e Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche, dovrà essere presentata istanza telematica nelle modalità indicate nei successivi articoli, almeno dieci giorni prima dell'occupazione

### **Articolo 5 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate senza la concessione comunale;
  - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
  - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
  - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
  - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario competente, previa contestazione delle relative violazioni mediante verbale redatto da pubblico ufficiale, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procederà d'ufficio, con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

### **Articolo 6 – Concessione all'occupazione**

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non previsto in singoli casi da norme speciali, le occupazioni realizzate per interventi imprevedibili e di assoluta necessità ed urgenza disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità.
3. A fronte di imprevedibili situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione e comunque non oltre cinque giorni, all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva

### **Articolo 7 - Istanza e rilascio della concessione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente ovvero allo sportello SUAP del Comune apposita istanza volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione.
2. Per ciascuna tipologia occupazione (Scia o autorizzazione) il portale SUAP nazionale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) o il sito comunale, determina il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria e gli allegati da produrre, a pena di improcedibilità, nonché la compilazione della modulistica telematica.
3. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che vengono indicati per ciascun procedimento.
5. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni o comunque nei termini prescritti dalla normativa di settore.
6. In nessun caso lo scadere del termine di rilascio dell'autorizzazione/concessione determina l'assenso all'occupazione o autorizzazione.
7. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
8. Il Responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla sicurezza e viabilità, e agli altri uffici dell'ente e/o altri Enti competenti, ove per le caratteristiche dell'occupazione, si renda necessario l'acquisizione di specifici pareri tecnici e/o nulla osta.
9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli uffici di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, se dovuto.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
11. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
12. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia di inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche in vigore.

### **Articolo 8 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della

concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso, nelle modalità descritte all'articolo 8.

#### ***Articolo 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro***

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento telematico per il subentro nella concessione a proprio nome nelle modalità descritte all'articolo 7 del presente regolamento.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
5. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

#### ***Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) l'uso improprio dell'area concessa;
  - b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
  - c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
  - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
  - e) la cessione a terzi dell'uso dello spazio da parte del concessionario.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### ***Articolo 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 12 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazione temporanee. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

#### ***Articolo 13 - Rinuncia della concessione***

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto entro 15 giorni antecedenti alla scadenza della concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale del canone.
3. Per le occupazioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, previa verifica dello stato di fatto.
4. Per le occupazioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia.
5. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione, né la non debenza del canone.

### **TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### ***Articolo 14 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

##### **a) insegne di esercizio:**

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

##### **b) preinsegna**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

##### **c) cartello**

manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

##### **d) insegna pubblicitaria**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

##### **d) impianti pubblicitari**

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

##### **l) impianti pubblicitari di servizio**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**j) impianto di pubblicità propaganda:**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

**l) pubblicità su veicoli**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

**m) pubblicità su veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

**n) pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

**e) striscioni, locandine e stendardi:**

l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

**f) segni orizzontali reclamistici:**

riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi

**g) targhe;**

**h) vetrofanie;**

**i) teloni pubblicitari;**

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa, ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

**3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:**

a) **permanenti:** la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è di tre anni rinnovabili;

b) **temporanei:** la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo di validità massima di 90 giorni, rinnovabili una sola volta.

4. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

5. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

6. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### **Articolo 15 – Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari a carattere permanente o temporaneo lungo le strade o in vista di esse e la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuate anche all'interno dei locali purché visibile dall'esterno, che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le precisazioni che seguono:
  - a) per tutte le strade (o in vista di esse) all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'Ente proprietario della strada;
  - b) per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza del Comune, fatto salvo il preventivo nullaosta dell'ente proprietario della strada;
  - c) qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, collocati su un luogo od una strada all'interno dei centri abitati, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro Ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultimo (Veneto Strade, Provincia, Società Autostrade ecc);
  - d) qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al parere favorevole degli Enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.
3. Salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, anche temporanea, è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada in cui viene installata come specificato al comma precedente del presente articolo.
4. I mezzi pubblicitari, qualsiasi tipologia a cui appartengano, installati internamente ai fabbricati e quindi non visibili dalla strada, non necessitano di alcuna autorizzazione comunale, fatti salvi gli obblighi al pagamento del canone dovuto.
5. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del C.d.S., dagli artt. da 47 a 59 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
6. La domanda di autorizzazione deve essere presentata tramite lo sportello SUAP del Comune, corredata di tutti gli allegati previsti dalla procedura telematica [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)
7. Ogni domanda di autorizzazione per la pubblicità permanente, potrà prevedere l'installazione di un solo impianto, ad eccezione delle insegne di esercizio da installare sul fabbricato sede dell'attività o nelle pertinenze in questo caso nella domanda potranno essere incluse tutti i mezzi pubblicitari da installare nella sede locale dell'attività.
8. L'autorizzazione è valida solo per la posizione, la durata, la superficie e le dimensioni autorizzate.
9. Costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

### **Articolo 16 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. In particolare, ha l'obbligo di:
  - a) installare i mezzi pubblicitari nelle esatte posizioni autorizzate a proprie spese e asportando quindi eventuali materiali di risulta;
  - b) applicare la targhetta identificativa compilata in ogni sua parte, prevista dall'art. 55 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.);
  - c) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - e) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite del Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - f) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
  - g) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - h) rispondere in proprio per qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
  - i) versare il canone alle scadenze previste.

### **Articolo 17 – Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione**

Non necessitano del rilascio di alcuna autorizzazione, fatto salvo il pagamento del canone se dovuto, le seguenti tipologie di impianti:

- a) i mezzi pubblicitari installati all'interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;
- b) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte operanti nel cantiere, della dimensione massima di **mq. 1,5** installati all'interno del cantiere stesso.
- c) i mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
- d) le targhe professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione e le dimensioni non superino **mq. 0,20**;
- e) i cartelli "Vendesì" e/o "Affittasi" corredati del n. di telefono, riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino **0,50 mq**;
- f) simboli, marchi, messaggi commerciali eseguiti con vetrofanie sulle porte d'entrata o sulle vetrine dei negozi purché la superficie non sia superiore, a **0,50 mq.** per ciascuna vetrina o porta d'ingresso;

- g) i messaggi pubblicitari riportanti le diciture “saldi”, “sconti”, “vendita promozionale” e similari se installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell’attività;
- h) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
- i) i cartelli collocati all’interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
- j) gli striscioni esposti all’interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l’interno e ad un’altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell’impianto;
- k) i mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali, disciplinati dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) la pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 57 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- m) la pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

#### ***Articolo 18 – Disciplina della pubblicità sonora***

1. La pubblicità sonora è consentita previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale a norma del DPR 495/92 art. 59 comma
2. La pubblicità sonora effettuata con qualsiasi mezzo fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, dovrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, per tutto il periodo dell’anno. È possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso, nei giorni festivi e negli orari non sopra previsti.
3. È sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l’orario di lezione.

#### ***Articolo 19 – Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti***

1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può aver luogo su tutto il territorio comunale; può essere concessa in via straordinaria per motivi di pubblico interesse e in zone ben determinate previa autorizzazione del Sindaco.

#### ***Articolo 20 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità sui veicoli***

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale.
2. Nel territorio comunale i veicoli adibiti a pubblicità mobile non possono sostare nello stesso punto per più di un’ora e ulteriori soste possono avvenire a distanza non inferiore a mt. 500 dal luogo precedentemente occupato.
3. La posizione del veicolo recante messaggio pubblicitario non deve essere in contrasto con quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 285/1993 e, in ogni caso, è fatto divieto di sostare in prossimità di intersezioni e di impianti semaforici.

#### ***Articolo 21 – Subentro nell’autorizzazione***

1. Nell’ipotesi in cui il titolare dell’autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre

trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando la comunicazione tramite il portale SUAP

2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

#### ***Articolo 22 – Rinnovo, proroga e disdetta***

1. L'autorizzazione è rinnovabile su presentazione della relativa istanza telematica a cura del titolare dell'autorizzazione stessa.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

#### ***Articolo 23 – Disdetta dell'autorizzazione***

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
2. Per le autorizzazioni temporanee, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancato utilizzo, previa verifica dello stato di fatto.
3. Per le autorizzazioni permanenti il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la disdetta.
4. La sola interruzione di fatto dell'esposizione pubblicitaria non comporta in nessun caso rinuncia all'autorizzazione, né l'esonero dal canone.

#### ***Articolo 24 – Decadenza, revoca e estinzione dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione può essere revocata o modificata d'ufficio, senza possibilità di richiesta di corrispettivo per danni e indennizzi, nei seguenti casi:
  - a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
  - b) per il venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento;
  - c) per la mancata osservazione delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero delle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento;
  - d) su ordinanza dell'Amministrazione per intervenuta necessità (variazione o lavori su sede stradale ecc.).
2. L'autorizzazione decade, con dichiarazione della stessa Amministrazione che ha emesso l'atto, nei seguenti casi:
  - a) la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento;
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicitaria;
  - b) l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - e) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - f) il mancato pagamento del canone dovuto.

3. Il provvedimento di revoca o di decadenza, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, è trasmesso al titolare con apposita comunicazione con contestuale assegnazione di un congruo termine per l'eventuale esecuzione dei lavori di rimozione delle opere e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese; decorso inutilmente tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare dell'autorizzazione con l'applicazione delle eventuali sanzioni del C.d.S.
4. La revoca disposta dall'Amministrazione dà diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.
5. Sono cause di estinzione della autorizzazione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

#### **Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### **Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 27 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

### **CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### **Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibile, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi Concessionari, anche per conto altrui.
4. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
  - a) *bacheca*, ovvero elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da Enti, Associazioni, quartieri e partiti politici, ecc;
  - b) *tabella*, ovvero elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili;
  - c) *stendardo*, ovvero elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti;
  - d) *poster*, ovvero elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.

#### **Articolo 29 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Bagnoli di Sopra costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### ***Articolo 30 - Identificazione***

1. Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni e alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Bagnoli di Sopra – Servizio Pubbliche Affissioni. Utilizzo" (In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica) e con il numero di individuazione dell'impianto.
2. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

### ***Articolo 31 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale***

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

### ***Articolo 32 - Affissione manifesti commerciale***

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni.

### ***Articolo 33 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 34 - Superficie degli impianti per le affissioni***

1. Il Comune di Bagnoli di Sopra al 31 dicembre 2020, pari a 3427, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 41 mq (ovvero 12 mq per ogni mille abitanti)
2. La superficie degli impianti viene ripartita come segue:
  - a) 30% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
  - b) 60% destinata ad affissioni di natura commerciale;
  - c) 10% da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.

### ***Articolo 35 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione.

#### **CAPO IV – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI ESENZIONI**

##### **Articolo 36 - Oggetto del canone**

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

##### **Articolo 37 - Ambito di applicazione del canone**

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 2 comma 7, del codice della strada di cui al D.lgs. 285/1992.
4. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 495/1992, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabili e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### ***Articolo 38 - Soggetto passivo***

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o del fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori come previsto dall'articolo 1292 del Cod. Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

### ***Articolo 39 - Soggetto attivo***

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bagnoli di Sopra.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
3. Il Comune di Bagnoli di Sopra, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n.446/1997 può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui l'articolo 53 del predetto Dlgs, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio, riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse, nonché la corretta applicazione del presente regolamento.

### ***Articolo 40 - Criteri per la graduazione e determinazione della tariffa del canone***

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Bagnoli di Sopra alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 3427 abitanti.
2. La tariffa standard annua e giornaliera è definita con riferimento all'art. 1, comma 826 e 827 della L. 160/2019. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
3. I criteri per la determinazione della tariffa standard del canone sono individuati dal Comune sulla scorta dei seguenti elementi:
  - a) *classificazione in zone* del territorio comunale e più precisamente:
    - a1) in un'unica zona per l'occupazione anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lettera a), della L. 160/2019;
    - a2) in zona unica per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato di cui all'art. 1, comma 819, lettera b), della L. 160/2019;

- b) *superficie* dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c) *superficie* della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati. Per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotonda per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d) *durata* dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari
- e) *graduazione* in base alla tipologia di occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f) *graduazione* in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

#### **Articolo 41 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie**

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee come previsto dal presente regolamento.

#### **Articolo 42 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprasuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.

Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio

3. Le occupazioni di suolo e le diffusioni pubblicitarie permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.  
Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi.
4. La misura complessiva del canone, per le occupazioni di suolo pubblico e diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826 della L.160/2019 alla quale si applicano i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 827 della L.160/2019 alla quale si applicano i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da

moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari ad euro 1,50, di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è complessivo degli allacciamenti alle reti effettuate dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 di aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
7. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.

**Articolo 43 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità**

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI – ZONA UNICA		
Descrizione		
Mezzo pubblicitario	Opaco	Fino a mq. 1,00
Mezzo pubblicitario	Opaco	>1,01 MQ = 5,00 mq
Mezzo pubblicitario	Opaco	>5,01 MQ = 8,00 mq
Mezzo pubblicitario	Opaco	> 8,01 mq
Mezzo pubblicitario	Luminoso	Fino a mq. 1,00
		>1,01 MQ = 5,00 mq
		>5,01 MQ = 8,00 mq
		> 8,01 mq
Volantinaggio		
Pubblicità sonora		
Striscioni		Fino a mq. 1,00
		Da 1,01 MQ a 5,00 mq
		Da 5,01 MQ a 8,00 mq
		> 8,01 mq
Pannelli	luminosi	Fino a mq. 1,00
		Da 1,01 MQ a 5,00 mq
		Da 5,01 MQ a 8,00 mq
		> 8,01 mq
Proiezioni /Diapositive		
Aeromobili e palloni frenati		
Affissioni manifesti		

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONE
DESCRIZIONE
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
PASSI CARRABILI
DEHOR-SEDIE TAVOLI E FIORIERE
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTORE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

#### **Articolo 44 – Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
  - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
  - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
  - d) per le occupazioni annuali del suolo comunale: bar, ristoranti, negozi, giornali, fiori, bancarelle, chioschi, frutta e verdura non si applica alcuna riduzione;
  - e) per le occupazioni annuali con autovetture adibiti al trasporto pubblico su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 50,00%;
  - f) Per le occupazioni annuali e giornaliere di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico si applica una riduzione del 75%;
  - g) Per le occupazioni giornaliere ordinarie del suolo comunale: bar, ristoranti, negozi, giornali, fiori, bancarelle, chioschi, frutta e verdura si applica una riduzione del 50%;
2. Per le tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
  - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
  - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

#### **Articolo 45 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- h) tutti gli accessi carrabili con o senza manufatti;
- i) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- l) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- o) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- p) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti diversi da quelli elencati nella lettera a) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- q) le occupazioni per commercio ambulante itinerante con sosta fino a 60 minuti e comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- r) le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni determinate dai veicoli per il carico e lo scarico delle merci;
- u) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche ad esse destinate;
- v) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde;
- w) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- x) le occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico purché iscritte in albi legalmente riconosciuti fatta eccezione ai soli fini dell'iscrizione con deroga motivata e disposta con deliberazione della Giunta Comunale;

- y) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune a condizione che la stessa sia espressione di una attività svolta direttamente dall'Ente e/o da Comitati Promotori in nome del Comune
- z) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- aa) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- bb) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- cc) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- dd) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- ee) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- ff) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti

#### **Articolo 46 - Termini per il versamento del canone**

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito prima del rilascio della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio

dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

#### ***Articolo 47 - Rateizzazioni - Rimborsi***

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e/o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e/o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizioni che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Bagnoli di Sopra.
2. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

#### ***Articolo 48 - Canone sul servizio affissioni***

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019, come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

#### ***Articolo 49 - Tariffe, maggiorazioni, riduzioni, esenzione***

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) gli annunci mortuari.
3. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 50 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Dlgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
4. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto - mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili - di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Articolo 51 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

### **Articolo 52 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 53 - Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, tematici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.
3. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" e dalla normativa vigente in materia.
4. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata. Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve eventuali eccezioni se previste con specifica disposizione regolamentare

#### ***Articolo 54 - Commercio su aree pubbliche***

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento "Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche" ed al quadro normativo vigente in materia.

#### ***Articolo 55 - Criteri per la determinazione del canone***

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore, come stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Eventuali riduzioni o aumenti saranno determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### ***Articolo 56 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in una categoria.

#### ***Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 06.30 alle ore 14:00;
  - dalle ore 16.30 alle ore 20.00

#### **Articolo 58 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 59 - Versamento del canone**

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.

#### **Articolo 60 - Sospensione dell'attività di vendita**

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

#### **Articolo 61 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

#### **Articolo 62 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

#### **Articolo 63 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### ***Articolo 64 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.